

pronuncia la seguente

SENTENZA

Con atto di citazione ritualmente notificato

--- conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la : --- s.coop.p.a. chiedendo dichiararsi la nullità del contratto di mutuo con la stessa stipulato, in subordine la natura usuraria degli interessi praticati con la condanna della Banca convenuta alla restituzione degli importi asseritamente versati in esubero.

La parte convenuta, costituendosi in giudizio, contestava l'avversa prospettazione e ne chiedeva la reiezione.

Previa produzione documentale, il Giudice, sulle conclusioni di cui in epigrafe, concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

La vicenda dedotta in causa trae origine dal contratto di mutuo fondiario stipulato inter partes in data 3/7/2006 per l'importo di Euro 100.000,00 da restituirsi in 60 rate trimestrali posticipate, con tasso di interesse fisso al 5% per i primi tre anni ed opzione alternativa tra tasso fisso e tasso variabile dopo il primo triennio, con fissazione del tasso minimo dovuto al 3% annuo e con indicazione del tasso di mora, per il caso di mancato o ritardato pagamento delle rate



di rimborso del mutuo, al 3% in più del tasso applicato all'operazione.

Il primo motivo di censura dell'odierno attore riguarda la prospettata nullità del contratto de quo, ex art. 1418 c.c., per effetto della previsione dell'applicazione di un tasso minimo degli interessi corrispettivi (cosiddetta clausola floor) pari al 3% e della mancata previsione di un tasso massimo di tali interessi (cosiddetta clausola cap), rilievo cui conseguirebbe, secondo la ricostruzione attorea, l'illiceità della causa negoziale per effetto dello squilibrio creatosi tra le obbligazioni rispettivamente poste a carico degli stipulanti. Trattasi di censura infondata e non accoglibile. Invero, a fronte della clausola "floor", risulta pattiziamente accordata al mutuatario la facoltà, al termine del primo triennio di ammortamento del mutuo e con successiva periodicità bi o triennale, di scegliere se optare per il tasso fisso o quello variabile, e ciò nell'esclusivo interesse del mutuatario medesimo, posto nelle condizioni di scegliere periodicamente le condizioni economiche di maggior favore, con il conseguente ripristino dell'equilibrio contrattuale sinallagmatico in ipotesi compromesso dalla previsione della sola clausola "floor", la cui chiara ed inequivoca formulazione ne esclude in nuce la natura vessatoria.

Venendo alla prospettata natura usuraria del tasso di interesse del mutuo fondiario in quanto superiore al tasso soglia



applicabile in virtù delle disposizioni della legge n. 108/1996, va preliminarmente evidenziato come tale eccezione sia stata formulata con esclusivo riferimento agli interessi di mora, destinati, peraltro, a sostituirsi e non a cumularsi con quelli corrispettivi, in sé non censurati pur se costituenti parametro matematico per il calcolo dell'altra tipologia. Posto che, al fine di accertare l'eventuale sussistenza di interessi usurari, è necessario individuare il "tasso effettivo globale" (cosiddetto TAEG) concretamente praticato durante lo svolgimento del rapporto controverso, è ciò sulla scorta dell'univoca previsione dell'art. 2 della legge n. 108/1996, va evidenziato come, secondo giurisprudenza ormai consolidata, in tale tasso vadano incluse le commissioni e spese che siano funzionali alla messa a disposizione di una massa di denaro da parte della banca in favore del proprio cliente, per tali potendosi intendere anche gli interessi di mora in quanto, pur se ontologicamente diversi da quelli corrispettivi e dovuti solo per effetto dell'eventuale inadempimento da parte del mutuatario, anch'essi connessi all'erogazione del credito. Ne consegue che, in attuazione dell'indirizzo espresso dalla dominante giurisprudenza di merito e di legittimità, cui si ritiene di aderire, va inclusa la computabilità dell'interesse di mora nel conteggio del TAEG al fine della valutazione della natura usuraria del tasso praticato e, per l'effetto, incontestata essendo, sotto il profilo de quo, la quantificazione nell'8% del



tasso pattuito per gli interessi moratori, il censurato superamento del tasso soglia consegue al rilievo dell'applicabilità, anche rispetto agli interessi moratori, del tasso di riferimento fissato dai decreti ministeriali di riferimento, di per sé costituente, pur nella differente tipologia e funzione di tali interessi rispetto alla mera remunerazione del denaro mutuato, tipica degli interessi corrispettivi, il limite massimo e perentorio entro il quale vanno ricompresi tutti i costi globali del credito ed oltre il quale si configura de plano l'usura. Pacifico essendo inter partes che, al momento della sottoscrizione del contratto, ovvero nel luglio 2006, il tasso di riferimento era del 7,95 per i mutui a tasso fisso e del 6,63 per quelli a tasso variabile, va accolta la censura formulata, sul punto, dall'odierno attore, e ciò anche con riferimento alle conseguenze dell'accertata natura usuraria del tasso di mora concordato all'art. 5 del contratto di mutuo per cui è causa, conseguenze destinate a concretarsi, secondo l'orientamento giurisprudenziale largamente dominante, nella statuizione di nullità, ex art. 1815, comma, II, c.c., della pattuizione degli interessi e nell'esclusione di ogni debenza, da parte del mutuatario, a tale titolo, dovendo l'obbligazione restitutoria sullo stesso gravante essere circoscritta al solo capitale. Né rileva, a fini di preclusione della conversione forzosa del mutuo da oneroso a gratuito, discendente dalla natura imperativa della norma dianzi citata, che lo stesso



alla rimessione della causa sul ruolo, riservandosi all'esito dell'ulteriore attività istruttoria ogni conseguente pronuncia.

Spese al definitivo.

Como, li 10 ~~giugno~~^{luglio} 2017.

IL GIUDICE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Paola RUBINACCIO



()

Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi

13 LUG 2017

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Paola RUBINACCIO